

LXVXVII SEDUTA**LUNEDÌ 6 MARZO 1950****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 17,59.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che sull'ordine del giorno Sotgiu Girolamo - Morgana - Melis - Costa - Muretti - Senes - Medda, circa i danni recati alla Sardegna settentrionale e alla cittadina di Bosa dalle recenti alluvioni, il Presidente della Giunta regionale ha fatto pervenire, in data 4 marzo, la seguente nota:

« In riferimento all'ordine del giorno votato da codesto onorevole Consiglio il 3 dicembre 1949, sui danni apportati dalle alluvioni nelle zone settentrionali dell'Isola, trascrivo la risposta in data 25 febbraio 1950 pervenutami da parte del Ministero delle finanze, da me interessato al riguardo in una col Dicastero dei lavori pubblici:

"In esito alla nota numero 879 del 9 corrente, si informa codesta Giunta che, al fine di poter adottare i provvedimenti del caso in merito alle agevolazioni tributarie chieste con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale, a favore dei danneggiati dalle recenti alluvioni, sono state chieste necessarie informazioni alle Intendenze di finanza di Nuoro e di Sassari sulla natura ed entità dei danni di cui sopra.

Non appena detti Uffici avranno riferito al riguardo, questo Ministero non mancherà di esaminare quali provvedimenti si renderanno possibili in base alle vigenti disposizioni.

Di tali provvedimenti non si mancherà di dare notizia a codesto Ente. Il Ministro Vannoni" ».

PRESIDENTE comunica inoltre che il Rappresentante del Governo ha comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale il nulla osta governativo alla promulgazione delle leggi regionali 9 febbraio 1950, « Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari » e 21 febbraio 1950, « Spesa straordinaria di L. 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru ».

Per la discussione di mozioni.

PRESIDENTE chiede al Presidente della Giunta quando la Giunta intenda discutere le due mozioni Melis sulla riduzione delle aliquote dei contributi unificati e sulla gestione tecnica e amministrativa dell'Ente sardo di colonizzazione e la mozione Asquer - Cossu - Sotgiu Girolamo - Borghero sull'arresto del consigliere Ledda.

CREPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta è disposta a discutere le mozioni nella seduta di domani.

COSSU prega il Presidente di voler dare la precedenza alla discussione della mozione Asquer ed altri.

PRESIDENTE accoglie la richiesta di Cossu.

Approvazione della proposta di legge: « Riduzione dei canoni di affitto pascolo per l'annata agraria 1948-1949 ». (26)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Riduzione dei canoni di affitto pascolo per l'annata agraria 1948-1949 ». (26)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
maggioranza	24
favorevoli	32
contrari	15
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Svolgimento di interrogazioni.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Melis agli Assessori al lavoro e previdenza sociale e agli interni:

« per conoscere quale azione abbiano svolta o intendano svolgere per affrettare la definizione della vertenza in corso tra i cantonieri provinciali di Cagliari e l'Amministrazione dalla quale dipendono, in merito alle richieste avanzate dalla categoria con lettera del 26 luglio 1949, numero 192 di prot., diretta anche alla Giunta regionale, concernenti la osservanza di accordi già raggiunti tra le parti il 5 aprile c. a. (passaggio a ruolo dei cantonieri, pagamento dell'indennità di alloggio a tutti coloro che non risiedono in casa cantoniera); pagamento delle competenze arretrate (carovita 1946 e ferie non concesse negli anni 1947-1948) già corrisposte da molto tempo a tutti gli altri dipendenti provinciali; elevazione da L. 150 a L. 400 mensili dell'indennità di attrezzi in considerazione anche dell'imposizione fatta dalla Amministrazione di aumentare il numero degli attrezzi stessi; la revisione delle multe e punizioni inflitte prima dell'applicazione delle nuove norme; l'applicazione delle otto ore di effettivo lavoro come nelle altre branche dell'Amministrazione e, infine, la corresponsione di un compenso ai cantonieri comandati a ricoprire

le tratte vacanti, per il maggior tempo impiegato per raggiungere il luogo del lavoro non di propria abituale competenza. L'interrogazione ha carattere d'urgenza, tenuto conto dello stato di agitazione in cui si trovano i lavoratori » (152)

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, risponde che la vertenza tra cantonieri e Amministrazione provinciale di Cagliari è stata originata dalla mancata osservanza degli accordi raggiunti tra le parti il 5 aprile 1949. Poichè, però, se di tali accordi si ha un verbale, non risulta che essi siano stati trasformati in un patto formale, è difficile ottenere un'osservanza che soddisfi entrambe le parti, ognuna delle quali dà, ovviamente, l'interpretazione che più le conviene.

Questo stato di fatto rende arduo il compito di chi intenda intervenire per ottenere che gli accordi vengano osservati secondo la sostanza degli impegni che in essi si intendeva sanzionare. Pertanto, perchè la documentazione necessaria per poter rispondere fosse obiettiva, si sono sentite entrambe le parti, dalle cui dichiarazioni si può concludere:

1) che il passaggio a ruolo dei cantonieri avventizi è stato disposto con deliberazione deputatizia numero 31 del 7 gennaio 1949, per effetto della quale tutti i cantonieri, con decorrenza dal 1 gennaio 1949 sono stati passati in pianta stabile. Sono stati esclusi i quattro avventizi Lixi - Mocci - Becciu - Lai, nei confronti dei quali si è soprasseduto per ragioni discrezionali. A questi è stato conferito il trattamento economico di cantonieri di terza classe. L'Assessorato, comunque, è intervenuto per ottenere il passaggio a ruolo anche di costoro.

2) che l'indennità d'alloggio, pagata dall'Amministrazione provinciale ai cantonieri assegnati fuori della normale residenza e senza alloggio in case cantoniere, è da considerarsi come una concessione dell'Amministrazione alla quale pertanto, resta la facoltà di estenderne o limitarne l'applicazione. Poichè, però, evidenti ragioni equitative consigliano una estensione che non crei differenze tra appartenenti ad una stessa categoria, l'Assessorato ha fatto presente la opportunità di concedere a tutti i cantonieri l'indennità di alloggio.

3) che tutte le indennità arretrate sono in corso di pagamento, comprese le indennità spettanti per ferie non godute per esigenze di lavoro. Occorre tener presente che ogni anno,

e quindi anche negli anni 1947 e 1948, l'Amministrazione provinciale, invia una circolare a tutti i dipendenti, perchè inviino la richiesta delle ferie, precisando il periodo scelto: si dà il caso di dipendenti che non richiedono le ferie. Tale fatto non crea un diritto alle indennità per ferie non godute, giacchè, se è vero che alle ferie non si può rinunciare è altrettanto vero che, se il datore di lavoro concede le ferie, queste si debbono intendere godute dall'avente diritto pur se — di fatto e di propria iniziativa — non ne goda.

4) Che la misura dell'indennità attrezzi è stata fissata in 150 lire mensili in seguito ad una relazione tecnica dell'ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale, il quale ne ha riconosciuta l'adeguatezza alle necessità. Tale indennità è da considerarsi, non come una integrazione dello stipendio, ma come effettivo rimborso delle spese che i cantonieri incontrano per l'acquisto e la manutenzione degli attrezzi. Tuttavia l'Amministrazione non è contraria ad elevare tale indennità se, dal parere tecnico richiesto ad altri esperti ed all'A. N. A. S., risulterà insufficiente. Anche a questo proposito l'Assessorato è intervenuto chiedendo che, considerata l'esiguità della somma, questa venga adeguata ai prezzi.

5) Che la norma che stabilisce la contestazione preventiva degli addebiti, avendo valore *ex nunc*, non costituisce fondamento per considerare inefficaci le multe inflitte precedentemente. L'Amministrazione provinciale peraltro si riserva di riesaminare in via amministrativa i ricorsi dei singoli interessati. Si è chiesto al Commissario prefettizio dell'Amministrazione provinciale, e si ha motivo di ritenere che questo sia favorevole alla richiesta, di emanare disposizioni tendenti a condonare le multe inflitte, tenuto conto anche che si tratta di cifre in alcuni casi così esigue da perdere persino l'efficacia simbolica.

6) Che attualmente ai cantonieri viene richiesta una prestazione di otto ore di effettivo lavoro in base al seguente orario: per i mesi da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17; per i mesi di aprile, maggio e settembre dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17; per i mesi da giugno ad agosto dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 18.

7) Che l'Amministrazione provinciale concorda nel ritenere giusta la corresponsione di uno speciale compenso ai cantonieri eccezionalmente incaricati di curare le tratte vacanti, per il maggior tempo impiegato per raggiungere il luogo del lavoro e sempre che

non si sia provveduto a regolare trasferimento.

MELIS si dichiara soddisfatto per l'azione svolta dall'Assessore a favore della categoria dei cantonieri provinciali, ma non può dichiararsi soddisfatto per il risultato raggiunto.

Fa notare all'Assessore che — per quanto si riferisce al passaggio a ruolo dei quattro cantonieri di cui al primo punto dell'interrogazione — dopo un anno non si è presa alcuna decisione in merito. Circa l'indennità di alloggio non vede le ragioni che impediscano all'Amministrazione provinciale di concedere tale indennità ai propri cantonieri quando anche l'A. N. A. S. la concede.

Si dice che le indennità arretrate siano in corso di liquidazione sin dal 1946, il che, tenuto conto dell'esiguo numero dei cantonieri provinciali, dimostra l'intenzione, da parte dell'Amministrazione della Provincia, di non addivenire a tale liquidazione. Per quanto riguarda le indennità per ferie non godute l'interrogante afferma che i cantonieri hanno il diritto di pretenderle non avendo, di fatto, ottenuto le ferie negli anni 1947-48. L'indennità attrezzi, infine, è irrisoria, se concessa nella misura di 150 lire mensili; se non si vuole aumentarla è preferibile abolirla, purchè si forniscano gratuitamente gli attrezzi occorrenti ai cantonieri per il loro lavoro, così come fa l'A. N. A. S.

Conclude rilevando che gli stessi problemi sono stati già risolti per gli altri dipendenti dell'Amministrazione provinciale, per cui non si vede la ragione di lasciarli insoluti solo per la categoria dei cantonieri.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Giua Angelo all'Assessore ai trasporti:

«1) per conoscere per quali motivi non venga effettuato l'approdo quindicinale ad Arbatax, nonostante che sia stata ripristinata la linea marittima numero 6 Genova - Livorno - Arbatax - Cagliari - Palermo, gestita dalla Società di Navigazione "Tirrenia"; 2) per conoscere per quale ragione, in ogni caso, tale approdo quindicinale non è reso obbligatorio, data la sovvenzione statale a favore di essa e soprattutto in considerazione delle necessità e dello sviluppo del commercio, dell'industria e del traffico della vasta zona centro-orientale sarda, che fa capo al porto di Arbatax». (59)

STANGONI, *Assessore ai trasporti*, risponde che l'approdo delle navi ad Arbatax si pre-

sentita difficoltoso per le particolari condizioni del porto. Per evitare un inutile e difficile attracco, la Tirrenia, d'accordo con le competenti Autorità, ha stabilito che l'attracco stesso avvenga solo quando il piroscafo abbia da sbarcare o da imbarcare almeno 20 tonnellate di merce. La comunicazione viene data, volta per volta, telegraficamente, dall'agenzia Depau di Arbatax. La Tirrenia non si rende conto del perchè il traffico della zona, che tanto si avvantaggerebbe dello scalo marittimo, venga invece avviato per altre vie. L'Assessorato, comunque, prosegue la sua azione perchè il quantitativo minimo di 20 tonnellate venga portato a sole 5.

GIUA ANGELO si dichiara soddisfatto della risposta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:
« Distacco della frazione Domusnovas Canales dal Comune di Abbasanta ed aggregazione al Comune di Norbello ». (40)

STARA, *Assessore agli interni*, fa notare che, secondo la legge comunale e provinciale, nel caso del distacco di una frazione da un Comune e della sua aggregazione ad altro Comune, la ripartizione delle passività e delle attività tra i Comuni interessati spetta al Prefetto che vi provvede con proprio decreto. E' peraltro più opportuno, nell'ambito della Regione, che tale compito venga affidato all'Assessore agli interni, così come era sancito nel testo del disegno di legge presentato dalla Giunta. Nel testo modificato dalla Commissione, invece, si demanda tale compito al Presidente della Giunta regionale non tenendo conto, evidentemente, che si corre il pericolo di sminuirne il prestigio. Chiede che il Consiglio approvi il disegno di legge nel testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE fa notare che l'argomento trattato dall'Assessore esorbita dalla discussione generale del disegno di legge e rientra nell'esame degli articoli.

Mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

La frazione Domusnovas Canales è distaccata dal Comune di Abbasanta ed è aggregata al Comune di Norbello.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La delimitazione territoriale tra la frazione di Domusnovas Canales ed i Comuni di Abbasanta e Norbello è stabilita come dalla pianta planimetrica pubblicata agli albi pretori dei Comuni di Abbasanta e Norbello dal 19 marzo al 3 aprile 1949, e dalla relazione descritta dall'Ufficio del Genio Civile di Cagliari in data 16 marzo 1949.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3 (Giunta)

L'Assessore regionale addetto agli Enti locali, sentita la Giunta provinciale amministrativa competente, provvederà, con proprio decreto, ai sensi della Legge comunale e provinciale, al riparto delle passività e attività tra i Comuni di Abbasanta e Norbello.

Art. 3 (Commissione)

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore addetto agli Enti locali, sentita la Giunta provinciale amministrativa competente, sarà provveduto, ai sensi della Legge comunale e provinciale, al riparto delle passività e attività tra i Comuni di Abbasanta e Norbello.

SERRA, *relatore*, dichiara che la Commissione, nel modificare il testo dell'articolo, ha tenuto conto dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, che stabilisce quali sono gli organi della Regione e non include tra questi gli Assessori regionali. Pertanto solo il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di organo della Regione, può emanare decreti. Sostiene, concludendo, l'opportunità di approvare l'articolo nel testo modificato dalla Commissione.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, non può concordare con Serra perchè l'articolo 41 dello Statuto prevede la possibilità che vengano emanati provvedimenti da parte degli Assessori; inoltre l'articolo 34 dello Statuto stesso precisa che i componenti della Giunta sono organi esecutivi della Regione. E' del parere, pertanto, che il testo dell'articolo proposto dalla Giunta sia più corretto

ed importi, soprattutto, maggiore snellezza nell'emanare i provvedimenti in materia.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Giunta.

(Non è approvato).

Mette quindi in votazione l'articolo nel testo modificato dalla Commissione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Distacco della frazione Domusnovas Canales dal Comune di Abbasanta ed aggregazione al Comune di Norbello ».

Risultato della votazione.

presenti	41
votanti	40
maggioranza	21
favorevoli	37
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Bussalai - Castaldi - Cocco - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efsio - Cossu - Covacivich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Era - Falchi Pierina - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Murgia - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE comunica che si dovrebbe ora procedere all'esame del disegno di legge numero 34: « Autorizzazione alla spesa di 1.170 milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche ».

MELIS, premesso che la relazione della Commissione sul disegno di legge numero 34 è stata distribuita soltanto nel corso della seduta odierna, propone che l'esame del disegno di legge venga rinviato ad altra seduta per permettere un esame approfondito del problema.

PRESIDENTE accoglie la richiesta.

La seduta è tolta alle ore 20,05.